

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1454 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 18/01/2019

SENTENZA

C.O.C.I.

sul ricorso 6917/2017 proposto da:

Forasassi Torresani Marco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario n. 27, presso lo studio dell'avvocato Srubek Tomassy Chiara, rappresentato e difeso dall'avvocato De Marchi Claudia, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Banca Nazionale del Lavoro, già Fortis Bank SA NV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Puccini n.10, presso lo studio dell'avvocato Ferri Mario, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Estrangeros Franco, Girino Emilio, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3655/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Francesco Magni, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Emilio Girino che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2008, Fortis Bank SA NV conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Marco Forasassi Torresani, chiedendo accertarsi la sussistenza di un credito nei confronti del convenuto per l'importo di Euro 180.709,90, pari a quanto dal medesimo dovuto, alla data dell'1 aprile 2009, a titolo di scoperto di conto corrente. Costitutosi in giudizio, il Forasassi Torresani spiegava domanda riconvenzionale, ai fine di ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di gestione patrimoniale, di apertura di credito, di pegno e di conto corrente intercorsi con la banca, dalla data successiva al recesso da tali contratti comunicato all'istituto di credito il 22 novembre 2006, ovvero - in subordine - la pronuncia di risoluzione di tali contratti per inadempimento della Fortis Bank, con condanna della medesima alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3320/2013, rigettava le domande proposte dall'istituto di credito, accoglieva parzialmente la

domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando la nullità dei contratti di gestione patrimoniale e di apertura di credito in conto corrente. Quindi, operata la compensazione nei rapporti di dare ed avere tra le parti, accertava la sussistenza di un debito del cliente nei confronti della banca, per l'ammontare di Euro 28.948,96 alla data del 31 marzo 2009, importo poi corretto – con ordinanza del 19 giugno 2013, emessa a seguito di istanza ex art. 287 cod. proc. civ. – in quello di Euro 189,84.

2. Con sentenza n. 3655/2016, depositata il 5 ottobre 2016, la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, condannava il Forasassi Torresani al pagamento, in favore della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) (cessionaria del ramo di azienda in precedenza esercitato dalla Fortis Bank), della somma di Euro 180.708,90, oltre interessi dall'1 aprile 2009 al saldo. Il giudice di seconde cure riteneva che le parti avessero concordemente posto nel nulla – mediante espressa dichiarazione di revoca del recesso da parte del Forasassi Torresani, implicitamente accettata dalla banca – gli effetti del richiesto scioglimento del rapporto da parte del correntista, e che non sussistessero i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di risoluzione del contratto di gestione patrimoniale per inadempimento dell'istituto di credito agli obblighi informativi relativi alla gestione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso Marco Forasassi Torresani nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – il Forasassi Torresani denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334

e 1373 cod. civ., 23 del d.lgs. 12 febbraio 1998, n. 58 e 117 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che il recesso comunicato dal Forasassi Torresani alla Fortis Bank in data 22 novembre 2006 sia stato concordemente posto nel nulla dalle parti, a seguito della revoca del recesso operata con lettera del cliente in data 5 dicembre 2006, riscontrata dalla banca mediante missiva del 16 gennaio 2007, con la quale l'istituto di credito – come si evince dall'impugnata sentenza – accettava la richiesta, formulata dal Forasassi, «di estensione della linea di credito ad euro 945.000,00».

Il giudice di secondo cure non avrebbe tenuto conto, ad avviso dell'istante, del fatto che – in forza del combinato disposto degli artt. 1373 e 1334 cod. civ. – il recesso, una volta venuto a conoscenza della banca, aveva determinato l'estinzione dei contratti di gestione e di apertura di credito in conto corrente, con conseguente irrevocabilità del medesimo da parte del cliente, la cui dichiarazione del 5 dicembre 2006 sarebbe esclusivamente prodromica alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con l'istituto di credito. Sicchè, la nuova proposta di quest'ultimo – contenuta nella missiva del 16 gennaio 2007, successiva alla risoluzione del contratto – sarebbe stata finalizzata alla costituzione di un rapporto diverso ed autonomo dal precedente.

1.2. D'altro canto – osserva il ricorrente – la revoca consensuale dell'effetto risolutivo del contratto, connesso all'esercizio del recesso, avrebbe richiesto una manifestazione di volontà delle parti in forma scritta – atteso che i contratti bancari richiedono la forma scritta *ad substantiam*, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 117 del

d.lgs. n. 385 del 1993 – forma che, nel caso concreto, peraltro, non sussisterebbe.

2. Le censure sono infondate.

2.1. Va osservato, in proposito, che – secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti – l'atto con il quale si esercita il recesso convenzionale (art. 1373 cod. civ.) o legale (art. 1385 cod. civ.) – costituente esplicitazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372, primo comma, cod. civ. – è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti al recesso (nella specie la vendita dei titoli contenuti nel portafoglio del correntista).

Il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale. L'esercizio del diritto di recesso – sia esso convenzionale o legale – importa, invero, la risoluzione *ipso iure* del rapporto obbligatorio con effetto *ex nunc*; di guisa che esso, rappresentando un *quid pluris*, rispetto alla semplice domanda giudiziale di risoluzione del contratto, preclude, al pari di quest'ultima, ogni forma di adempimento tardivo (Cass., 16/05/1962, n. 1098).

Sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni del ricorrente circa l'irrevocabilità del recesso comunicato alla controparte, una volta che quest'ultima ne sia venuta a conoscenza, devono considerarsi fondate e condivisibili.

2.2. E tuttavia, le suesposte affermazioni di principio, circa l'irrevocabilità unilaterale del recesso dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non possono comportare l'esclusione della facoltà per le parti del contratto, nell'esercizio della

loro autonomia (art. 1322 cod. civ.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta *ad substantiam*, deve risultare da atto scritto (Cass., 14/11/2000, n. 14730).

Tale principio – come correttamente osservato dalla Corte d'appello – è stato, d'altro canto, affermato più volte da questa Corte in altri campi del diritto. Ed invero, con riferimento alla società di persone, si è ritenuta legittima una manifestazione di volontà concorde di tutti i soci diretta a porre nel nulla la dichiarazione di recesso emessa da uno di essi (Cass., 24/09/2009, n. 20544); del pari, in materia di contratto di lavoro, si è affermato che le parti, d'accordo, possono fare cessare gli effetti del recesso del datore di lavoro, o del lavoratore (Cass., 15/06/2011, n. 13090, Cass., 18/05/2006, n. 11664, secondo cui il licenziamento disciplinare, intimato senza il rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, può ritenersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito mediante un accordo delle parti; Cass., 29/04/2011, n. 9575, in tema di revoca delle dimissioni del lavoratore).

Anche in materia contrattuale, peraltro, sia pure con riferimento a fattispecie di scioglimento del contratto diverse dal recesso, questa Corte ha affermato che la rinuncia agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento, che si sia già verificata per una delle cause previste dalla legge (art. 1454, 1455, 1457 cod. civ.), ovvero anche per effetto di pronuncia giudiziale (art. 1453 cod. civ.), costituisce tipica espressione dell'autonomia privata (art. 1322 cod. civ.), che come riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventivamente l'inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto, così non gli nega quello di non

avvalersi della risoluzione già verificatasi o già dichiarata, e di ripristinare contestualmente l'obbligazione rimasta inadempita (Cass., 04/05/1991, n. 4908).

2.3. Ebbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che le parti abbiano concordemente posto nel nulla il recesso comunicato dal cliente alla banca con comunicazione in data 22 novembre 2006, mediante uno scambio di successivi atti scritti, costituiti dalla missiva del Forasassi Torresani del 5 dicembre 2006, di revoca del precedente recesso, e dalla accettazione implicita di tale revoca da parte dell'istituto di credito, operata con missiva del 16 gennaio 2007, con la quale la banca ampliava, altresì, la linea di credito accordata al correntista.

Deve trovare, invero, applicazione – nella fattispecie concreta – il principio secondo cui, in tema di contratti soggetti alla forma scritta «*ad substantiam*», il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte. Sempre che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente, prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o «*per facta concludentia*», purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte (Cass., 15/04/2016, n. 7543).

2.4. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che la banca – con missiva del 16 gennaio 2007, indirizzata al Forasassi Torresani – accettava implicitamente la revoca del recesso; tanto vero che, non soltanto non dava corso alla vendita dei titoli esistenti

nel portafoglio del cliente – che l’istituto di credito era tenuto ad alienare, in caso di recesso, nei successivi quindici giorni, ai sensi dell’art. 11 del contratto di gestione patrimoniale –, ma riconosceva altresì al cliente un’estensione della linea di credito da Euro 625.000,00 ad Euro 945.000,00.

Se ne deve inferire la sussistenza, nella specie, di una manifestazione di volontà concorde delle parti, espressa nella forma scritta richiesta dalla legge, diretta a porre nel nulla gli effetti del recesso del cliente ed a proseguire il medesimo rapporto, che in effetti – come accertato dalla Corte territoriale (p. 6) – veniva proseguito regolarmente per circa due anni dopo la comunicazione del recesso, essendosi estinto soltanto in data 26 settembre 2008.

Va infine soggiunto, al riguardo, che il ricorrente non ha neppure riprodotto, né allegato al ricorso, il contenuto della missiva del 16 gennaio 2007, che – a suo dire – conterrebbe una nuova proposta contrattuale, onde consentire alla Corte di delibarne il contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.).

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso del Forasassi Torresani deve essere rigettato.

Devono trovare applicazione i seguenti principi di diritto: «l’atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 cod. civ.) o legale (art. 1385 cod. civ.), costituente esplicitazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall’art. 1372, primo comma, cod. civ., è immediatamente vincolante sia per l’emittente che per la controparte, anche quando l’efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti; il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell’art. 1334 cod. civ., derivandone l’estinzione immediata

del preesistente rapporto contrattuale; l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia (art. 1322 cod. civ.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta *ad substantiam*, deve risultare da atto scritto».

4. Le spese del presente giudizio, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 13/09/2018.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale